



COMUNE DI ANDRANO

Prov. di Lecce

OGGETTO: Delegazione consiliare ex delibera n. 1 del 27.01.2016. Verbale seduta del 24.02.2016
– ore 17:30-

In esecuzione del deliberato n. 1 del 27.01.2016 del Consiglio Comunale, previa formale convocazione, si è riunita in seduta pubblica la Delegazione Consiliare costituita per affrontare le problematiche connesse alla chiusura dell'ufficio postale di Castiglione.

Sono presenti per il gruppo ABC il Sindaco Mario Accoto, il vicesindaco Antonia Rizzello, l'assessore Raffaele Colluto, i consiglieri Lucentino Pantaleo, Felice Contaldo e Sandro Accogli.

Sono assenti i delegati Domenico Balestra (Impegno Comune) e Fabio Accogli (Si cambia).

Dopo attenta e approfondita discussione, la Delegazione ha fornito le seguenti indicazioni.

Preliminarmente, la Delegazione ha analizzato le diverse azioni amministrative intraprese in questi ultimi anni per il mantenimento del locale ufficio postale, riconoscendo come negativa è stata per l'intera comunità di Castiglione la decisione della precedente amministrazione di stralciare il progetto (esecutivo e già finanziato) di realizzazione di un auditorium (privandola così di un luogo pubblico di incontro) al fine di realizzare un presunto ufficio postale (circostanza sempre negata dal precedente Sindaco). Operazione, peraltro, vietata dalla legge e non indolore per le casse comunali, aggirandosi la medesima intorno alla cifra di circa € 200.000,00.

Successivamente, dopo aver analizzato la sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso proposto dal Comune di Sannicola avverso la decisione di Poste Italiane di chiudere l'ufficio postale della frazione di San Simone, la Delegazione ha ravvisato alcune differenze di non poco conto rispetto a quella che è, invece, la situazione di Castiglione, e precisamente:

- Mentre il Comune di Sannicola proponeva a Poste italiane di farsi carico interamente sia dei costi di affitto dei locali sia delle varie utenze (circostanza vietata dalla normativa europea sulla concorrenza), l'amministrazione comunale di Andrano offriva, invece, locali di sua proprietà ad un fitto più vantaggioso rispetto a quello che normalmente detta società pagava al proprietario del precedente edificio;
- Mentre per il Comune di Sannicola sembrerebbe emergere un disavanzo economico per Poste italiane abbastanza rilevante (*"ufficio dove si registrano in media quattro operazioni giornaliere"*), per l'ufficio postale di Castiglione ci troviamo invece in presenza di un disvalore economico, a detta della stessa società, di poche centinaia di euro, e quindi molto esiguo;
- Mentre tra l'ufficio postale di Sannicola e quello di San Simone vi è una distanza di molto inferiore ai 3,00 km, tra i due uffici di Castiglione e Andrano vi è, invece, una distanza di circa 3,2 Km, e quindi superiore rispetto al requisito minimo previsto *ex lege*.

Ancora, si è analizzata (trovando anche alcune convergenze) l'ordinanza n. 583/2016, con cui il Consiglio di Stato – Sezione III, nelle more della discussione sul merito della controversia, invitava le parti (Poste italiane s.p.a. e Comune di Umbertide) a sforzarsi di raggiungere un accordo per la risoluzione della vicenda, *"in modo da sollevare Poste italiane dai costi di gestione dell'Ufficio postale di Preggio, al fine di verificare la loro congruità rispetto alla finalità perseguita"*.

Infine, si è affrontato il problema relativo ai costi economici da sostenere sia per la proposizione del ricorso giudiziario al Consiglio di Stato sia per l'eventuale approntamento dei locali comunali da adibire a ufficio postale. Per quanto concerne il primo di detti costi, l'Avv. Andrea Angelelli, che ha già difeso il Comune di Andrano nel giudizio di primo grado, si è dichiarato disponibile a patrocinare nuovamente il predetto Comune per un compenso complessivo

di circa euro 4.000,00 (spese vive e accessori compresi), che sono stati ritenuti dalla delegazione totalmente congrui rispetto agli interessi da tutelare. Inoltre, per ciò che concerne gli eventuali costi da sostenere per l'approntamento della futura sede postale (stimati in circa euro 15.000,00), la delegazione ritiene che codesti costi siano sopportabili.

Ad ogni buon conto, al di là delle motivazioni prettamente tecnico-giuridiche di cui sopra, la Delegazione ritiene che, ai fini della tutela dei diritti e degli interessi dei propri cittadini, l'azione giudiziaria già intrapresa (che era l'unica comunque perseguibile) vada portata a compimento attraverso l'impugnazione della sentenza del Tar Lecce n.3634/2015, tanto da esprimere all'unanimità dei presenti parere favorevole alla predetta impugnazione.